

Testo 3 – Selezione n. 1 collaboratore amministrativo

Atti notarili

L'ufficio consolare esercita – **esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all'estero in via permanente o temporanea** – alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.

Esistono tuttavia alcune differenze tra le competenze consolari in materia notarile e quelle attribuite ai notai esercenti in Italia, sostanzialmente connesse alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare, funzionario dello Stato, e quella del notaio, libero professionista.

In effetti:

- il notaio può anche essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente; egli pertanto può assumere informazioni circa la solvibilità di una persona o agire da mediatore in una transazione, oppure consigliare il cliente circa rapporti familiari o finanziari. **E' escluso che l'Autorità consolare possa svolgere attività analoghe.** Il suo consiglio, se richiesto, deve essere limitato al campo giuridico, con particolare riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti prospettati e non alla loro utilità economica.
- il notaio può essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti. **Nessuna attività di tale natura può, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare.**
- mentre il notaio ha diritto ad un onorario, **tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare.**

(...)

I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:

- Procure
- Testamenti
- Atti Pubblici
- Attività di autenticazione

Fonte: <https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all'estero/attinotarili/>

Testo 1 – Selezione n. 1 collaboratore amministrativo

LA NORMATIVA FOIA

La normativa cosiddetta FOIA (*Freedom of Information Act*), introdotta con **decreto legislativo n. 97 del 2016**, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla **legge 7 agosto 2015, n. 124**.

L'accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c'è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.

Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.

Fonte: <https://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7>

Testo 2 – Selezione n. 1 collaboratore amministrativo

Cittadinanza - Ministero dell'Interno

Diritti, doveri, identità, partecipazione. Come diventare cittadini italiani

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato “civitatis”, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si acquista “iure sanguinis”, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto “iure soli”, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La “cittadinanza per matrimonio” è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

Fonte: <https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza>